

Codice A1813B

D.D. 16 settembre 2020, n. 2401

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 40/2020 per la realizzazione di un tratto di difesa spondale lungo il torrente Gallenca in Comune di Valperga (TO). Richiedente: Ditte Freisa Giovanni Battista e Artespazio s.r.l.



ATTO DD 2401/A1813B/2020

DEL 16/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 40/2020 per la realizzazione di un tratto di difesa spondale lungo il torrente Gallenca in Comune di Valperga (TO).

Richiedente: Ditte Freisa Giovanni Battista e Artespazio s.r.l.

Con nota in data 09.06.2020 pervenuta al protocollo di questo settore in data 06.07.2020 al n. 33320, le Ditte Freisa Giovanni Battista ed Artespazio s.r.l., hanno richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale lungo il torrente Gallenca in Comune di Valperga (TO). Dette difese saranno realizzate in massi ciclopici provenienti da cave di prestito di altezza media del paramento pari a 3,0 m mentre per le altre geometrie di dettaglio si rimanda alle tavole grafiche in formato digitale qui esaminate.

Il tutto sarà realizzato secondo quanto riportato negli elaborati tecnici a firma dell' Ing. Gianluca Noascono e dell'arch. Diego Bertotti, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Specifico avviso dei lavori di che trattasi è stato pubblicato, su richiesta di questo settore, all'albo pretorio del Comune di Valperga (TO) dal 21.07.2020 al 05.08.2020 senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta così come indicato dal medesimo comune con nota in data 11.08.2020 prot. 5435 qui pervenuta in data 13.08.2020 al n. 39616

E' stato effettuato sopralluogo istruttorio da parte di funzionario incaricato di questo settore. A seguito dell'esame degli elaborati sopraccitati e del richiamato sopralluogo l'intervento è ritenuto ammissibile ed autorizzabile per quanto di competenza di questo settore.

Le ditte richiedenti hanno provveduto al versamento delle spese istruttorie, fissate in €. 50,0 (euro cinquanta/00) ed all'assolvimento dell'imposta di bollo come richiesto da questo settore con nota in data 21.07.2020 prot. 35803 e trasmesse dai richiedenti con nota in data 28.07.2020 acquisita al

protocollo di questo settore in data 30.07.2020 al n. 37355.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004
- il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- Al'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, le Ditte Freisa Giovanni Battista ed Artespazio s.r.l. all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
3. i massi costituenti le difese spondali, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 q; inoltre la sommità non dovrà avere quota superiore all'attuale piano di campagna, verificando l'idoneità dimensionale degli stessi a non essere trasportati dalla corrente;
4. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

7. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
13. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
15. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora-Fauna.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione/concessione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni